

Il tempo ed i tempi della mediazione familiare. La mediazione familiare: la chiave del tempo della giustizia consensuale.

Silvana Dalla Bontà¹

Abstract: *Occasionato dalla celebrazione del trentennale della fondazione della Società Italiana dei Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), il contributo raccoglie e sviluppa le riflessioni condivise dall'a. nel Convegno internazionale tenutosi a Vercelli il 26 e 27 settembre 2025 intorno al tempo e ai temi della mediazione familiare. Il tema d'indagine offre l'opportunità di ragionare sul ruolo rivestito da studio, pratica, promozione e diffusione della mediazione familiare nel campo della 'giustizia', non solo familiare, ma più estesamente 'civile'. L'a. sostiene che mediazione e mediatori familiari, per la loro apertura alla complessità del conflitto, alla sue variegate dinamiche e alla centralità degli interessi dei suoi protagonisti ben oltre posizioni giuridiche e di principio, siano stati i precorrittori, gli antesignani, i visionari, i rivoluzionari gentili di quella che oggi si definisce "giustizia consensuale", intesa, questa, quale forma di giustizia che superando rigidità, binarietà ed eterodeterminazione del processo avanti al giudice statale, schiude invece all'empowerment delle parti, alla scoperta dei loro interessi più profondi e alla forza trasformativa anziché distruttiva della conflittualità, in attuazione del favor relationis di cui trasuda la Costituzione italiana.*

Parole chiave: *Conflitto; Famiglia; Giustizia; Mediazione; Consenso.*

Abstract: *Drawing on a speech delivered at the Conference "The Time and Times of Family Mediation" (Vercelli, 26–27 September 2025), held to mark the 30th anniversary of S.I.Me.F. (Italian Society of Family Mediators), this article reflects on the role of both the study and practice of family mediation, as well as its promotion and dissemination beyond family matters into the broader field of civil justice.*

The author argues that family mediation—and family mediators themselves—anticipated what is now commonly referred to as "consensual justice." Acting as "gentle rebels," and drawing on the constitutionally grounded favor relationis, family mediators have advanced a more humane vision of justice. By going beyond the rigid, binary, and heteronomous logic of court litigation, they have fostered a model that empowers parties to identify their underlying needs and concerns and to recognise the transformative potential of conflict, while simultaneously inviting a reconsideration of the role and function of legal professionals within the justice system.

Keywords: *Conflict; Family; Justice; Mediation; Consent.*

¹ Professoressa ordinaria di Diritto Processuale civile, Università di Trento; Presidente dell'Associazione per lo studio della giustizia consensuale (ASGiC); fondatrice e condirettrice della Rivista semestrale *Giustizia consensuale*; fondatrice e coordinatrice del progetto di ricerca e didattica innovativa *Conflict Managers of Tomorrow*. silvana.dallabonta@unitn.it.

1. La mediazione familiare: il seme di una nuova visione della giustizia civile.

Grandi sono l'onore e il piacere di poter partecipare, con queste pagine, alla celebrazione del trentennale della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.M.e.F.) e, con questa, della mediazione e del mediatore familiare².

Dalla prospettiva che mi è propria – quella della studiosa del processo civile – tale ricorrenza mi è parsa, sin dall'invito che generosamente mi fu rivolto, l'occasione per un doveroso riconoscimento e tributo all'impatto dirompente che mediazione familiare e mediatore familiare hanno spiegato sul modo di concepire, percepire e praticare la *giustizia civile* – e uso qui volutamente l'espressione 'giustizia civile' impiegata da Mauro Cappelletti, visionario processualcivilista, per superare quella, angusta, di 'processo civile', a sottolineare la tridimensionalità del diritto, nella sua intima connessione con la società e le sue istanze, e non, invece, la sua algida e distante deriva di astrazione giuridica³.

Mi spiego.

È mia ferma convinzione che lo sviluppo, la diffusione, la pratica della mediazione familiare – secondo i tanti e variegati modelli ed approcci in cui essa si è manifestata – siano stati ingredienti decisivi nel cambiamento culturale che ha segnato, nel tempo, e con particolare frutto in quello più recente, il modo di intendere, vivere, rappresentare la giustizia, non solo 'familiare', ma più in generale 'civile'.

2. Mediazione e mediatori familiari: gli antesignani della “giustizia consensuale”.

Con il fine di illustrare senso e contenuto di tale convinzione è necessario muovere da un tema sensibile per tanti professionisti – non solo mediatori familiari – chiamati a celebrare questo importante anniversario.

Si ripete – e con una certa ragione – che mediazione *familiare* e mediazione *civile*, pur avendo in comune un sostantivo – 'mediazione' – siano invero realtà affatto diverse, che gli aggettivi – 'familiare' e 'civile' – che a quel sostantivo si accostano – ben rappresenterebbero⁴. Di qui – si continua – impossibile sarebbe definire la mediazione familiare come *species* a *genus* rispetto a quella civile, dal momento che tante e irriducibili sono le differenze fra l'una e l'altra⁵.

Ebbene, tale affermazione, pur certo condivisibile, ha sempre provocato in chi scrive – nel corso degli studi che dal diritto processuale civile hanno condotto alla giustizia

² Lo scritto riprende e sviluppa la relazione tenuta in occasione del Convegno internazionale organizzato a Vercelli il 26 e 27 settembre 2025 per il trentesimo anniversario della fondazione della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.).

³ Cappelletti, (1994), 78.

⁴ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 24.

⁵ *Ibid.*; sulla distinzione fra mediazione familiare e mediazione civile e commerciale ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Mazzamuto, (2013), 95.

consensuale – l’impulso a ribaltarne i termini. Mi è parso, infatti, non solo che la mediazione familiare non rappresenti *species a genus* di quella civile, ma, piuttosto, che ad essa debba riconoscersi il primigenio merito di aver dato scintilla di vita alla *giustizia consensuale*, ossia ad un nuovo modo di concepire la giustizia.

Se per giustizia consensuale intendiamo il superamento del paradigma torto/ragione imposto dall’alto – o comunque da altri – per indicare invece l’aspirazione ad un *quid* condiviso, raggiunto attraverso un percorso di (ri)conoscimento di se stessi e dell’altro⁶, andando a fondo del conflitto in uno spazio e tempo sicuri che consentano di capire quali sono i veri interessi (e non solo i diritti) in gioco⁷, per il benessere non esclusivamente proprio ma anche dell’altro⁸ – ch  tutti siamo in relazione, e nessuno pu  salvarsi da solo⁹ –; ebbene, se tutto questo   ci  che oramai si intende per giustizia consensuale, allora mediazione e mediatori familiari ne sono stati i primi visionari, gli antesignani, i promotori. Sono stati ci  e chi ha visto all’orizzonte la giustizia consensuale e, nel tempo lungo e faticoso che   servito per far conoscere alla societ  mediazione e mediatore familiari, ne ha portato invero i frutti preziosi a *tutta* la giustizia civile, e ci  non solo a quella cui si ambisce nelle controversie familiari, ma nell’intero contenzioso civile¹⁰.

Per questo, se, come dice il Qoelet, c’  un tempo per ogni cosa¹¹, dopo il tempo della lunga semina,   ora quello di celebrare – per certo, tornare, poi, a seminare – il fatto che la mediazione familiare ha aperto l’epoca della giustizia consensuale; ha schiuso, ci , i *tempi* della giustizia che si fa mediante il consenso.

3. Mediazione e mediatori familiari quali precorritori e promotori di una giustizia dal volto umano.

Ci si chieder  perch  proprio mediazione e mediatore familiari siano stati le chiavi della porta che ha schiuso il tempo della giustizia consensuale.

Perch  la mediazione familiare ha guardato al conflitto pi  intimo e quindi esacerbato che pu  colpire l’essere umano: quello che tocca la sua famiglia, pietra miliare del suo

⁶ Danovi, F., (2017), I-10; (2018), I-13; Dalla Bont , (2021a), 5; (2023b), 261; (2025a), 525-543; Lucarelli, (2021), 26; (2025a), 202-206; Greco, (2021); (2024); (2025a), 9, che nel promuovere la giustizia orizzontale sottolinea come questa “chiede di riconoscere l’altro, ci  di vedere l’altro come parte integrante di un processo di giustizia e di relazione”; Stolzi, (2025), XXVI, che evidenzia come “la mediazione ricorda come rendere giustizia pu  (...) consistere (...) anche in un percorso, attivamente e attivamente partecipato dal soggetto coinvolto nel conflitto. Una partecipazione che si struttura proprio attraverso la relazione con l’altro ed   volta a proiettare nel futuro una raggiunta pacificazione. (...) Richiede la disponibilit  e la fatica della partecipazione, restituisce la fiducia nella possibilit  di costruire relazioni – e di costruirle proprio comunicando con l’avversario”.

⁷ Luiso, (2025), 19-23; Dalla Bont , (2020), 11.

⁸ Greco, (2023a), 36, ove riprende le riflessioni di Simone Weil che incoraggiano a “capovolgere completamente la direzione del linguaggio politico e giuridico moderno: al linguaggio della rivendicazione e dell’affermazione di s  attraverso i diritti bisogna sostituire il linguaggio della *spoliazione di s *”, nel senso dell’assunzione dell’obbligo nei confronti dell’altro; Greco, (2024), 86.

⁹ Mazzantini, (2011); che rammenta “come insieme ci si lega, cos  insieme ci si separa”: Cigoli, (2003).

¹⁰ Cappelletti - Garth, (1978), 181.

¹¹ Qoelet 3: 1-8.

modo d'essere e vivere le relazioni sociali, ma che, nel conflitto, diventa pietra scagliata su quanto di più segna il suo *status*¹²; *status* che non consiste, come ben ricorda Filippo Danovi, in una mera *summa* di diritti e doveri, ma in quel fascio di affetti, certezze, legami, bisogni, interessi che fanno la persona e le sue relazioni¹³, le quali, lungi dal ridursi a diadi¹⁴, costituiscono sempre un "sistema", ossia ben più della somma delle loro parti, risolvendosi in un'interazione e non in mera co-esistenza¹⁵.

Per nessun conflitto più che per quello familiare che deriva dalla rottura dell'unità di coppia, quindi, le maglie strette della giurisdizione, e così del processo, potevano rivelarsi spire più soffocanti¹⁶.

Prima che per qualsiasi altro contenzioso civile, chi ha guardato con 'occhi umani' a quello familiare ha inteso pertanto l'importanza di evitare l'*escalation* della conflittualità che, come direbbe Friedrich Glasl, dalla 'tensione' tra le parti precipita nella rovinosa 'caduta insieme nell'abisso'¹⁷. E questo, perché quegli ha visto quale faro della prevenzione del conflitto la tutela di quell'involontario invitato di pietra nel contenzioso di coppia che è il "bambino incompiuto"¹⁸: il figlio minore di chi si separi o divorzi 'tra le bombe'¹⁹.

Preservare il tempo dell'infanzia di quel bimbo, perché egli non rimanga tragicamente incompiuto, è stato così l'obiettivo originario, profondo, decisivo della genesi e promozione della mediazione familiare, nonché dell'educazione e formazione del mediatore familiare²⁰.

4. Mediazione e mediatori familiari quali "chiavi" del tempo giusto, *medium* tra *χρόνος* e *καιρός* nella gestione del conflitto.

La mediazione familiare e il mediatore familiare, quindi, come scardinatori della ferrea binarietà²¹, della semplicistica dicotomia – che in ciascuna parte in lite si fa manicheismo – che contrappone frontalmente vero a falso, giusto a sbagliato²², per aprire,

¹² Cigoli - Galimberti - Mombelli, (1988).

¹³ Danovi, F., (2025a), 196; (2025b), 161-162.

¹⁴ Danovi, F., (2025b), 162.

¹⁵ Watzlawick - Beavin - Jackson, (1967).

¹⁶ Danovi, F., (2023), 355-357; (2025a), 194-198.

¹⁷ Glasl, (2024); Zucconi Galli Fonseca, (2025), 149.

¹⁸ Bambino incompiuto per un nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza - Rivista quadrimestrale promossa dall'Associazione Italiana per la Prevenzione dell'Abuso all'Infanzia, 1, (1987), richiamata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 12.

¹⁹ Vendramini, (2018), 206; Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 17.

²⁰ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 27, che indica il fine ultimo della mediazione familiare ne "la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza dagli effetti di una cattiva separazione che possa salvaguardare il benessere dei figli minorenni, spesso non visti, oltre a quello delle parti".

²¹ Danovi, F., (2023), 357; (2025b), 182.

²² Sul confronto frontale, che richiama quello della "falange contro falange, con ciascuna che cerca di prevalere sull'altra mediante la propria 'spinta'", sul suo radicamento nella cultura occidentale e nel suo "dispositivo del *faccia a faccia*" nella convinzione che "occorr[a]no due discorsi opposti per mettere alla pro-

grazie alla sensibilità per la complessità dell'umano e del suo conflitto, il campo in cui ci si può trovare oltre quel bianco o nero²³. Perché vi sono conflitti – e il mediatore familiare è lì, anche solo con la sua presenza, ad insinuare il sano dubbio su brandite certezze della coppia separanda o divorzianda – in cui l'unica 'verità' che 'tiene' è quella che si riesce a (ri)costruire insieme²⁴, oltre la frontalità, magari "di sbieco", privilegiando l'"obliquità"²⁵, nella misura anche di un comune denominatore minimo, ma incredibilmente prezioso, in quanto terreno unico su cui per il figlio (comune!) non cadono (più) bombe²⁶.

La mediazione, infatti – direbbe il filosofo François Jullien – ha il potere di superare la dimensione della 'verità' per schiudere quella della "viabilità", ovvero dello 's-blocco' della situazione conflittuale grazie alla scoperta insieme di una "via" praticabile, e per questo "vitale" e "vivibile"²⁷; con la conseguenza che la soluzione negoziale raggiunta dalle parti avrà la possibilità di essere non solo giuridicamente valida, ma anche – come ben dice Paola Lucarelli – beneficamente effettiva²⁸.

Ciò è possibile perché il mediatore è strumento che consente di aprire, anziché alla prospettiva della *differenza* tra le parti destinata a creare *distinzione*, a quella dello *scarto*, capace di sottolineare una *distanza* che mantiene ancora "attivamente l'altro *in vista*", ossia di tenere "ciascuna della parti rivolta verso l'altra" sì che possa emergere "un *terreno di comune intesa*". Un terreno che non sarà di compromesso perché soluzione di ripiego, bensì un "com-possibile", frutto, cioè, della maturazione in ciascuna parte di un "possibile" che oltrepassi l'interesse strettamente individuale e veda all'orizzonte un futuro condiviso da entrambi²⁹.

La mediazione familiare e il suo mediatore si rivelano pertanto la chiave del tempo giusto, che consente di passare dal tempo lineare – come quello che inesorabile scandisce il processo – al tempo propizio – che sa rallentare le urgenze precipitose per attendere il momento della presa di coscienza, della decantazione, della distillazione, della maturazione delle scelte sentite e condivise³⁰. In altri termini, la mediazione familiare e il suo mediatore sono prezioso *medium* tra il *χρόνος* – il tempo fisico, lineare, sottile,

va la verità", come accade nella "*frontalità* strutturata del tribunale, nel confronto con il Giudice e con l'avversario": Jullien, (2025/2026), 25-26.

²³ Lo esprime, magnificamente, il verso del mistico persiano Jalāl al-Dīn Rūmī, di cui *Poesie mistiche*, 1980, ripreso da Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 3, "Là fuori, oltre a ciò che è giusto e sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì".

²⁴ Danovi, F., (2025b), 191. Perché d'altronde "la mediazione è davvero, in ultima analisi, una questione di verità? O mira piuttosto a realizzare qualcos'altro?": così Jullien, (2025/2026), 39.

²⁵ Sulle potenzialità dell'"obliquità", che allenta l'alternatività che "lo *sbieco* fessura vantaggiosamente", "lasciando spazio al movimento, e dunque anche all'imprevisto, riservandosi del potenziale, preservando un percorso possibile", affinché "possa cominciare, discretamente, a emergere una trasformazione e a tracciare un possibile percorso": Jullien, (2025/2026), 31-32.

²⁶ Con questo fine il mediatore è così chiamato a "*prendere di sbieco*" lo scontro rigido, "per inserirvi del gioco, dello spazio, dell'allentamento": Jullien, (2025/2026), 26-27.

²⁷ *Ibid.*, 44.

²⁸ Lucarelli, (2025a), 205.

²⁹ Jullien, (2025/2026), 68-69.

³⁰ *Ibid.*, 45-47: se d'altronde il giudice è chiamato al tempo della "*procedura* predefinita" e dell'"azione decisiva", il mediatore è invece il professionista di un "processo in divenire", che "valorizza l'intervallo quanto lo svolgimento". Egli, infatti, "si affida a ciò che il *processo* stesso, una volta innescato, può generare spontaneamente".

scandito dall'orologio – e il *καιρός* – il tempo opportuno, il tempo più spesso, il tempo generatore di occasioni, il tempo intervallato, che non si esaurisce in un episodio, ma che continua in un percorso relazionale e centrato su bisogni e preferenze³¹.

La mediazione familiare conosce, infatti, il significato profondo della massima popolare che ricorda come il tempo si vendica sempre di ciò che si fa senza la sua collaborazione³², e per questo si offre ai membri della coppia quale percorso in cui 'andare ad un'altra velocità' rispetto all'impellente urgenza che molto spesso essi avvertono di dover definire e chiudere subito 'ogni cosa': essa è il percorso della "maturazione"³³.

In questa capacità di aprire la fisarmonica di nuove dimensioni del tempo³⁴, la mediazione familiare e il suo mediatore riescono così a farsi catalizzatori – o, ancor meglio, "sollecitatori" – delle risorse di ciascun membro della coppia³⁵, che da forze oppostive, competitive, avversariali, belliche, possono diventare gradualmente energie costruttive, rigenerative, collaborative, dialogiche³⁶. Non solo. Mediazione familiare e mediatore diventano catalizzatori anche delle 'energie' di tutte quelle professionalità che sono – o dovrebbero essere – al servizio della famiglia e della soluzione in radice del suo conflitto, dai servizi sociali, agli avvocati e ai giudici³⁷. Sul ruolo di tutti costoro, ma di molti di più – si pensi ai medici e pediatri – la mediazione familiare getta, infatti, una nuova luce, provocandoli ad una nuova e più compiuta percezione e azione del loro ruolo, della loro professione e del loro intervento sul conflitto familiare.

La mediazione familiare vi riesce perché il 'suo' mediatore è colui che svolge una tra le più nobili funzioni sociali: è, infatti, il professionista che con la sua lunga educazione, preparazione, esperienza, coltivate su un campo di personale profonda umiltà e sobrietà, sa accogliere le parti e il loro conflitto in un tempo e in uno spazio sicuri³⁸. Se la

³¹ Sull'importanza del 'tempo', efficace resta la distinzione che il greco antico restituisce tra *χρόνος* e *καιρός*: il primo, "il tempo fisico, lineare, sottile, scandito dall'orologio"; il secondo, "il tempo opportuno, il tempo più spesso, il tempo generatore di occasioni, il tempo intervallato che non si esaurisce in un episodio ma che continua in un percorso relazionale e centrato sui bisogni e le preferenze": così, in una riflessione sul tempo del rapporto tra medico e paziente, Orsi, (2019), 13. Come «[i]l tempo utile al medico per giungere alla diagnosi è un tempo che non sempre corrisponde a quello di cui ha bisogno il paziente» (così Borgna, 2015, 16), così i tempi della presa di coscienza e della gestione del conflitto da parte di chi lo vive non si muovono sul piano del tempo lineare, ma abbisognano, per essere svolti con responsabilità, del 'tempo propizio'. Di qui, il nuovo orizzonte di una relazione che, se nella dimensione del processo è scandita dai tempi processuali, si struttura, invece, ove si scelga la via della mediazione, anche nel "dare tempo all'altro": così Mortari, (2006), 32.

³² Così Morand, (1941): "*Le temps ne respecte pas ce qui s'est fait sans lui*".

³³ Danovi, F., (2025b), 159-163.

³⁴ "La maturazione, infatti, opera nella penombra e si fonda sulla durata": Julien, (2025/2026), 26, "poiché ciò che è in gioco in mediazione non è il colpo secco di una decisione che cala dall'alto, ma il graduale e incerto emergere di una 'soluzione' che possa costituirne lo scioglimento": *Ibid.*, 33.

³⁵ Per l'immagine della fisarmonica, Dalla Bontà, (2024a), 284.

³⁶ Più che 'disturbare' gli interessi cristallizzati delle parti in conflitto o 'catalizzarli', il mediatore è colui che ne "sollecita" le risorse interne, provocando "un disallineamento o uno straripamento interiori negli interlocutori (...) perché possa emergere da sé una possibile soluzione del conflitto": Julien, (2025/2026), 38.

³⁷ V. Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 58-60, 62-68.

³⁸ È il tratto della "disponibilità" del mediatore. A differenza dell'imparzialità – indispensabile e indefettibile – del giudice, quella del mediatore è una "posizione il più possibile aperta, per accogliere ogni possibile, persino quello che non si è ancora potuto vedere". Egli, cioè, è chiamato a "essere in grado di aderire, in

mediazione familiare è navigazione in mare aperto³⁹, di cui non si conoscono in anticipo né possono prevedersi in corso le rotte e gli approdi⁴⁰, il mediatore è ...alla capitaneria di porto, a garantire alle parti la 'sicurezza' del loro navigare, offrendo quegli strumenti che possano far giungere al riconoscimento di sé e dell'altro, della comprensione del conflitto, della sua metabolizzazione, della (ri)scoperta delle risorse personali per affrontarlo e superarlo, laddove invece si pensava che queste non esistessero se non nella delega della lite ad avvocati e giudici⁴¹.

Il mediatore familiare, infatti, non impone direzioni o soluzioni, ma è professionista dell'accoglienza della conflittualità⁴²; non è costruttore, ma manutentore delle relazioni⁴³.

Dice Tommaso Greco nella sua *Critica alla ragion bellica* che in principio è la pace ed è responsabilità di ciascuno mantenerla⁴⁴. Chi intraprende il percorso di mediazione familiare, il più delle volte, infatti, ha conosciuto la pace, ma nel tempo non è riuscito a farne manutenzione⁴⁵. Il mediatore familiare è colui che aiuta le parti in quest'opera

egual misura, all'una e all'altra posizione", rimanendo in quella "sospensione" che consente di "poter individuare (...) quel primo filo da tirare per cominciare a *sciogliere il nodo*": Jullien, (2025/2026), 50-51.

³⁹ Bove, (2024), 512-513; Jullien, (2025/2026), 60 e 64: è, d'altronde, grazie all'"uguale apertura all'uno come all'altro" del mediatore che egli finisce per operare in quel "*tra*" le parti che diventa "evolutivo", e che in opposizione a "un *giusto mezzo* rigido", si mostra, invece, "spazio aperto – un *open space* – che non [è] vuoto né inerte, bensì luogo propriamente attivo in quanto vi si rivelano opportunità, intenso e creativo al tempo stesso": in altri termini, "un campo di possibilità".

⁴⁰ Jullien, (2025/2026), 47 e 85: "Operando in modo discreto, quasi notturno, per piccoli scarti inizialmente impercettibili, la *trasformazione silenziosa* avviata dal Mediatore tra le parti genera progressivamente un esito che in principio non era stato previsto, e forse nemmeno immaginato". "Di qui il fatto che il Mediatore non 'conduce' la mediazione secondo un disegno prestabilito, né le imprime sin dall'inizio una direzione determinata".

⁴¹ Sulla capacitazione delle parti promossa dalla mediazione, Lucarelli, (2021), 28; (2025), 208; Dalla Bontà, (2023b), 270; sull'*empowerment* che il percorso trasformativo della mediazione consente, Bush - Folger, (1994); (2005).

⁴² Il mediatore è "*senza posizione*", perché "ogni *posizione* è un'*imposizione*", in quanto implica "la privazione di altri possibili": Jullien, (2025/2026), 52.

⁴³ Greco, (2025b), 22: "è la guerra ad essere la negazione della pace, ed è la guerra a rappresentare l'elemento derivato rispetto a quello principale, che è appunto la pace. La pace, in altre parole, sta al principio: è il principio"; Cotta, (2022), 173: "in quanto è relazionale, l'essere è pace", laddove invece "la guerra è la negazione di ogni relazione; discende innanzitutto dal *non vedere l'altro*, la realtà dell'altro": Greco, (2025b), 35.

⁴⁴ *Ibid.*, 32 e 37, che sottolinea come, mentre vedere nella guerra la condizione più ovvia e naturale solleva dal senso di colpa e dalla responsabilità di non essere in grado di arrivare alla pace, al contrario, ove si veda la guerra quale interruzione della pace, che sta all'inizio e non alla fine, quest'ultima diventa "ciò che occorre innanzitutto *custodire* e non solo *costruire*", ossia "ciò che ci chiama alla responsabilità preventiva della sua cura piuttosto che allo sforzo successivo di ripararla dalle offese".

⁴⁵ Illuminante in questo senso Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 56: "Prendendo in prestito la terminologia del disegno prospettico, si può affermare che il punto di fuga della mediazione familiare è la 'manutenzione' delle relazioni familiari ferite da una vicenda separativa, nell'ottica di proteggere i figli consentendo loro di continuare a crescere ed essere semplicemente figli e coinvolgendo i genitori in prima persona nella riorganizzazione di assetti durevoli e capaci di adattarsi nel tempo ai problemi e alle nuove sfide che la vita presenterà".

manutentiva, difficile, pesante, laboriosa, dolorosa, aiutandole a recuperare una fiducia reciproca che pare svanita, un affidamento che sembra obliterato, un'adulterità perduta⁴⁶.

5. Mediazione e mediatori familiari quali 'manutentori' dei principi costituzionali: il combustibile che 'mette in moto' la Costituzione.

Ad ogni tavolo di mediazione familiare, il mediatore è, nella sua nobilissima funzione, manutentore dei principi costituzionali, che chiedono, come accuratamente sottolinea Piero Calamandrei, non solo di essere letti e conosciuti, ma vissuti ogni giorno, perché è dalla loro violazione quotidiana che scaturisce la disgregazione sociale e, con questa, una delle crepe più insidiose della democrazia, che è poi causa ultima della guerra⁴⁷. Con la sua invidiabile prosa poetica, dice, infatti, Flavio Scaparro "[n]on ho dimenticato il volto di quel bambino e di tanti altri ancora. Né loro né i loro genitori hanno bisogno di commiserazione o di prediche moralistiche ma di realistiche vie di uscita che li aiutino a vivere meglio e a non perdersi di vista anche dopo una sofferta separazione. Perché di guerre, di altre guerre, non abbiamo proprio alcun bisogno"⁴⁸ (corsivi aggiunti).

Pertanto, se vivide sono ancora le parole di Calamandrei che sottolineano come la nostra "non è una costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una costituzione che apre le vie verso l'avvenire", e che "la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. (...) Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità"⁴⁹; ebbene, se questo è, allora deve riconoscersi che la mediazione familiare 'mette in moto' la Costituzione. È il mediatore a darvi il combustibile, con la sua educazione, formazione ed esperienza: le parti vi salgono e trovano con lui la strada.

Ed è una strada che rende nobilmente vive disposizioni centrali della Costituzione: l'art. 2, seconda parte, laddove dà occasione ai separandi o divorziandi di assolvere al loro dovere inderogabile di solidarietà sociale⁵⁰; l'art. 3, laddove, con l'aiuto del mediatore familiare, porta chi è in mediazione a rimuovere gli ostacoli – quelli dell'avversarialità, della bellicosità, persino dell'odio – che impediscono di dare pieno sviluppo alla

⁴⁶ Servetti - Rodella - Vendramini, 41.

⁴⁷ Calamandrei, (1955).

⁴⁸ Così Scaparro, (1995), XIII. Ugualmente toccanti quanto taglienti le parole di Nin, (2001): "Per un essere umano, la guerra tra i genitori (...) è altrettanto devastante delle grandi guerre mondiali. L'essere umano è ugualmente dilaniato, come colpito da una granata (...) è la scoperta dell'odio, della violenza, dell'ostilità. È la faccia scura del mondo. L'infanzia non è mai preparata al conflitto (...) imporre ad un bambino la tragedia dell'odio e della distruzione è imporre un fardello troppo grave alla sua recettività. Si spezza".

⁴⁹ Calamandrei, (1955).

⁵⁰ Simoncini - Cremona, (2022), 18-20, 22, secondo cui la mediazione trova il suo caposaldo tra le pieghe di una Costituzione, quella italiana, che fa del *favor relationis* il suo architrave, in ragione di una concezione della "persona", non quale individuo astratto, tipico delle costituzioni liberali, bensì quale soggetto in carne ed ossa, portatore di interessi, bisogni, emozioni, che nella relazione trovano la loro più vivifica espressione; visione ripresa anche da Dalla Bontà, (2023b), 265; Ghirga, (2024), 62.

propria persona, altrimenti inaridita, rinsecchita, avvelenata da quella conflittualità irrisolta ed inasprita⁵¹; l'art. 30, co. 1, laddove permette a genitori che non riescono nella 'manutenzione' dell'unità della responsabilità genitoriale nel momento di rottura fra loro di quella affettiva, di recuperarla, a tutela del loro figlio, contro il rischio della sua incompiutezza provocata dalla loro in-adultità⁵²; l'art. 29, laddove consente di preferire, anche in un momento di crisi, l'autonomia della famiglia all'eterodeterminazione – quella del giudice – che non potrà mai giungere dove le parti possono grazie alle loro valutazioni personali, concrete, tagliate su misura⁵³; l'art. 32, laddove consente di tutelare la salute dei figli, ma invero degli stessi genitori, come di tutti coloro che formano la famiglia, evitando quella deriva di conseguenze negative, dirette e indirette, che discende dal non voler assumere la responsabilità dell'adulità anche e soprattutto in un momento di crisi⁵⁴. Se una 'cattiva separazione' è infatti una "insidiosa forma di maltrattamento dell'infanzia"⁵⁵, tutti – famiglia e collettività – ne hanno a patire, perché "il legame che una società adulta intesse con le sue giovani generazioni disegna il suo futuro e progetta il proprio mondo"⁵⁶.

Orbene, se tutto questo è ciò che la mediazione familiare può per 'mettere in moto' la 'macchina' della Costituzione e renderne vivi i precetti, si intende come, sebbene non obbligatorio *ex lege* il suo tentativo – ché la mediazione familiare obbligatoria si avverte come un ossimoro⁵⁷ – il ricorso a tale strumento dovrebbe tuttavia rappresentare un dovere quanto meno etico-giuridico dei genitori, laddove essi vogliano assolvere a quei doveri che persino la Costituzione pone in capo a loro, nell'ottica di preservare l'unità familiare quanto meno nella forma di una bigenitorialità sana e responsabile⁵⁸. In questo, la decisione dei genitori separandi o divorziandi di mediare è scelta di quel coraggio dell'autodeterminazione che diviene sinonimo di autoresponsabilità⁵⁹, e, con questo, prova della buona salute di una comunità che cerca di risolvere – pur non senza difficoltà, fatica e dolore – le controversie con le proprie risorse, che il mediatore familiare ha la professionalità di far (ri)sprigionare⁶⁰.

⁵¹ Lucarelli, (2025a), 203-204.

⁵² Nicolussi, (2023), 1021.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 54.

⁵⁶ Resta, (1998), 9.

⁵⁷ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 25.

⁵⁸ Simoncini - Cremona, (2022), 20-21, secondo cui alla luce delle richiamate disposizioni costituzionali in materia di famiglia, "a fianco dell'esistenza di un procedimento giurisdizionale volto ad ottenere lo scioglimento del vincolo familiare – quando non è più possibile mantenere l'unità della famiglia – avrebbe dovuto essere previsto un parallelo strumento giuridico, lontano dalle logiche antagoniste del diritto processuale, volto a verificare se non vi fosse la possibilità di mantenere, ricostruire o interrompere pacificamente l'unità familiare. Eppure, neanche in quest'ambito, sebbene sia evidente il *favor relationis*, è stata prevista la disciplina obbligatoria della 'mediazione familiare', quale istituto direttamente attuativo dell'auspicio costituzionale di garantire l'unità familiare', così come accade invece in altri ordinamenti giuridici europei"; Nicolussi, (2023), 1025.

⁵⁹ Sul coraggio di mediare, Scaparro - Rodella - Vendramini, (2023); sul diritto all'autodeterminazione quale sinonimo di autoresponsabilità, Spadafora, (2023), 188.

⁶⁰ Lucarelli, (2021), 21; (2023), 342, che insiste sulla resilienza e coesione sociale quale portato di una gestione responsabile del conflitto che muova e passi da un'esaltazione delle risorse delle parti che lo vivono

6. Il mediatore familiare quale catalizzatore delle ‘energie’ di tutte le professionalità al servizio della famiglia e della progressiva spinta alla rivisitazione di ruolo e funzione di avvocato e giudice.

Sono queste ultime riflessioni a consentire di tornare ad un profilo più sopra accennato, che si mostra cruciale nell’illustrare la convinzione di cui in esordio si riferiva – quella per cui la mediazione e il mediatore familiari sono stati chiave di volta dell’avvento dei tempi di un modo nuovo di intendere, non solo la soluzione della crisi familiare, ma, più in generale, la giustizia consensuale civile.

Si diceva che la figura del mediatore familiare, e la mediazione in cui egli accoglie le parti in crisi, si sono rivelati catalizzatori delle ‘energie’ di tutte quelle professionalità che sono – o dovrebbero essere – al servizio della famiglia e della soluzione in radice del suo conflitto, e tra queste, in primo luogo, avvocati e giudici. In questo la c.d. riforma Cartabia è stata l’ultimo passo di un lunghissimo cammino e, a sua volta, costituisce il primo di quello a venire⁶¹.

Pare innegabile, infatti, che possibilità, promozione, diffusione e pratica della mediazione familiare abbiamo provocato una rivisitazione profonda del modo d’essere, prima ancora che di esercitare, dell’avvocato⁶². E, si badi, con ciò non si intende riferirsi alle conseguenze di un possibile coinvolgimento dell’avvocato nel percorso mediativo – cosa ora figurata dalla riforma, ma non condivisa da tutti i modelli di mediazione familiare⁶³. Il riferimento è qui, invece, ad un fenomeno ben più ampio di questa possibilità da taluni aspramente criticata, e cioè a quella spinta che lentamente, ma con vigore, la mediazione familiare ha impresso ad un radicale ripensamento della funzione dell’avvocato ‘di famiglia’, volto a mettere al centro il suo ruolo di *leader* sociale – come direbbe il già giudice della Corte costituzionale, Francesco Paolo Casavola⁶⁴ – intendendosi per tale l’avvocato della manutenzione della relazione e della prevenzione dell’esacerbarsi del

in vista della loro soluzione, e che richiama in tal senso la nozione di coesione sociale di Durkheim, (1893), secondo cui questa consiste nel senso di appartenenza dei singoli alla comunità attraverso il coinvolgimento dei primi nella vita delle istituzioni grazie al contributo che tutti possono portare affinché esse godano di una gestione ottimale; nonché Ead., (2025a), 203-204 e 207, dove esalta la mediazione quale luogo in cui chi vive il conflitto non rimane passivo destinatario di provvedimenti giudiziari, ma è “dentro la dinamica del confronto, ciascuno alla ricerca dell’autentica realizzazione di sé stesso”; Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, (2025), 54.

⁶¹ Il riferimento è qui alla novella introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).

⁶² Si è, non si fa l’avvocato: Dalla Bontà (2025d), 14; Dalfino (2025), 22.

⁶³ Il d.m. 27 ottobre n. 2023, n. 151, all’art. 6, dedicato alle regole deontologiche che il mediatore familiare è tenuto a seguire, al decimo comma, prevede che egli, in pendenza di una procedura giudiziaria, “c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l’eventuale sottoscrizione dell’accordo”. La presenza degli avvocati in occasione di taluni snodi del percorso mediativo è pertanto una possibilità e non un obbligo. Tuttavia, “[i]l tema di una così incisiva presenza degli avvocati nello spazio della mediazione rappresenta questione dibattuta nell’ambito dei vari modelli di mediazione familiare”: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, (2025), 28.

⁶⁴ Casavola, (2014).

conflitto. In altri termini, l'avvocato che, se è *φάρμακον* per l'assistito e il suo conflitto, lo è nel senso di medicamento/rimedio, e non di veleno⁶⁵.

La mediazione familiare, nell'affacciare “un altro modo” di rispondere alle crisi della famiglia⁶⁶, teso a ricucire anziché strappare – quale forma di “*mending justice*”, come ancora una volta direbbe Mauro Cappelletti⁶⁷ – in vista di preservare il passaggio dalla famiglia unita alla bigenitorialità matura e responsabile, (ha) provoca(to) l'avvocato, nel suo approccio al contenzioso, nel suo rapporto con il ‘cliente’, nell'osservanza dei suoi doveri deontologici e, più in generale, nella sua etica giuridica⁶⁸.

Spinto ad interrogarsi sulla sua funzione innanzi ai conflitti familiari, infatti, egli si è visto sollecitato a mettere in discussione la propria veste di mero *litigator*, focalizzato a massimizzare l'interesse processuale del cliente coincidente con la totale vittoria sull'avversario nella sentenza giudiziale di condanna di quest'ultimo alla totale soccombenza⁶⁹. In un radicale mutamento di prospettiva, egli è stato, cioè, provocato all'idea di un'avvocatura collaborativa⁷⁰, ossia a quella di avvocati che, non tanto cedevoli o remissivi, bensì comunicatori efficaci⁷¹, a tutela degli interessi veri della famiglia disgregata ma diversamente ricomposta, sanno mettere loro stessi e i propri assistiti al servizio della soluzione in radice del problema⁷², che nel caso dei conflitti da crisi familiare è ben più esteso e complesso di quello fra separandi o divorziandi: è anche e soprattutto il problema dei e con i figli minori, o comunque portatori di handicap o economicamente non autosufficienti⁷³.

Se diffusione e promozione della mediazione familiare hanno segnato un avanzamento decisivo del *favor* per la consensualità nella soluzione del conflitto familiare, infatti, esse hanno indotto l'avvocatura più illuminata a ripensare la gestione dei colloqui

⁶⁵ Dalla Bontà, (2024a), 287; (2025b), 91; Zucconi Galli Fonseca, (2025), 145; e con particolare riguardo alle controversie da crisi familiare, Danovi, F., (2025b), 163.

⁶⁶ Si riprende qui il bel titolo – “Un Altro Modo” – del laboratorio congiunto di ricerca sulla mediazione dei conflitti istituito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, dai Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Pisa e di Siena e dal Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace di Pisa, in attuazione della c.d. Terza Missione universitaria, allo scopo di promuovere la diffusione della pratica della mediazione come collante sociale che avvicina il cittadino alla Giustizia, rendendolo finalmente protagonista con l'altro, e non più solo contro l'altro, nella gestione dei suoi problemi relazionali nella piena condivisione dei valori della consapevolezza, della responsabilità e dell'autonomia: <https://www.unaltromodo.org/unaltromodo/about/> [10 giugno 2026].

⁶⁷ Cappelletti, (1993), 288, ove sottolinea che vi sono “*cases in which litigation is but an episode in a complex and continuing relationship; here, conciliatory justice or, as one might call it, 'mending justice,' has the potential to preserve the relationship treating the litigious episode as a provisional disruption, rather than a final break of the relationship*”.

⁶⁸ Danovi, F., (2025b), 157-197.

⁶⁹ Su tale visione dell'avvocato, Dalla Bontà, (2025b), 133.

⁷⁰ Danovi, F., (2025b), 157-197.

⁷¹ Dalla Bontà, (2024a), 302; Danovi, F., (2025b), 191-196.

⁷² Così, (2012), 5 e 16; (2017), 113 e 126.

⁷³ Danovi, F., (2025a), 196; (2025b), 183, che acutamente evidenzia come “ogniquale volta risulti formalmente pendente un processo della crisi familiare vi sia a latere una sorta di oggetto parallelo della controversia, non nitidamente definibile, ma sicuramente più ampio e frastagliato del *thema decidendum* di causa e in qualche modo allo stesso impermeabile, nella misura in cui sullo stesso il giudice non riesce a disporre di alcun potere di intervento”. È la c.d. “*res litigiosa* inesistente e frutto del solo desiderio di creare nuove occasioni di scontro”: così Trib. Milano, sez. IX, ord., 23 marzo 2016, su cui Danovi, R., (2016), 1155.

avvocato-assistito, i modi e contenuti del dovere deontologico di informativa, il ruolo del separando o divorziando nell'individuazione della via più appropriata di soluzione del conflitto familiare, che non più di necessità e in via esclusiva quella giurisdizionale del processo, può consistere anche in una via a-giurisdizionale⁷⁴. In questa, la mediazione familiare può offrire un contributo decisivo nell'allentamento della conflittualità, nell'*empowerment* dei confliggenti e quindi nel recupero di quella loro capacitazione che li rende i migliori nomopoieti della regola della loro vita futura⁷⁵.

Ebbene, non si può negare che questo lento ma progressivo moto culturale sia stato intercettato e sospinto anche dalla giurisprudenza, laddove essa ha indicato e valorizzato il ruolo sociale dell'avvocato nel contenzioso familiare. Basti pensare, solo per citare taluni fra i significativi interventi giurisprudenziali, a quelli che hanno sottolineato come l'avvocato di uno dei genitori non sia tutelatore degli interessi solo di quest'ultimo, bensì sempre e comunque anche dei figli minori della coppia⁷⁶, ad avvertire che il conflitto familiare è tanto complesso quanto sensibile soprattutto laddove la famiglia contempli anche costoro e il loro indefettibile bisogno di non rimanere 'incompiuti' a causa di quel subdolo maltrattamento dell'infanzia commesso da una 'cattiva' separazione e da un 'cattivo' divorzio⁷⁷. O ancora, si pensi a quei pronunciamenti che, ben prima della recente riforma del processo di famiglia, hanno richiamato all'obbligo di trasparenza delle parti, e quindi anche dei loro legali, nella condivisione di informazioni essenziali alla delineazione del futuro regime di vita – non solo economico – della famiglia ristrutturata dopo la separazione o il divorzio⁷⁸.

Ora, sono, queste ultime, riflessioni che aprono a quelle sull'altra professione legale su cui diffusione e promozione della mediazione familiare hanno inciso profondamente: il giudice 'del contenzioso di famiglia'.

Sin dall'introduzione del noto art. 155 *sexies* c.c., infatti, chiaro è stato il messaggio che la mediazione familiare ha rivolto ai giudici dei processi di famiglia: l'urgenza di prendere sempre più coscienza di come la via giurisdizionale contenziosa rappresenti l'*extrema ratio* nella risposta al conflitto familiare, impossibilitata com'è ad accogliere la sua complessità e a darvi soluzione praticabile, durevole, sostenibile, nel bene comune dei separandi o divorziandi e dei figli⁷⁹. I riti e il tempo lineare, come prima si diceva, del

⁷⁴ Danovi, F., (2025b), 182.

⁷⁵ Sulla capacitazione delle parti promossa dalla mediazione, Lucarelli, (2021), 28; (2025), 208; Dalla Bontà, (2023b), 270; sull'*empowerment* che il percorso trasformativo della mediazione consente, Bush - Folger, (1994); (2005).

⁷⁶ In tal senso, ancora, Trib. Milano, sez. IX, ord., 23 marzo 2016 cit.

⁷⁷ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 54.

⁷⁸ Cfr. Cass., sez. IV, 11 gennaio 2016, n. 225, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Esibizione delle prove*, n. 2; Cass., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15481, in *Foro it.*, 2017, I, 2259, su cui in dottrina Noceto, 2017, 243; Trib. Pordenone, 25 maggio 2018 e App. Trieste, 13 febbraio 2019, entrambe in *Foro it.*, 2019, I, 2528, su cui in dottrina Gradi, (2019), 2533. Sul tema Danovi, F., (2017), 588; (2018), 998.

⁷⁹ Tommaseo, (2012), 831, che così acutamente commentava il riferimento al tentativo di mediazione dei coniugi avanti agli "esperti" di cui all'allora art. 155 *sexies* c.c.: "Soltanto i membri della famiglia possono superare la crisi che li divide ed è questo un obiettivo che può essere raggiunto esclusivamente con la loro volontà poiché affidare la soluzione del loro conflitto all'autorità di una sentenza è comunque per entrambe una sconfitta, mentre una soluzione concordata che risolva anche solo parzialmente il conflitto diventa per entrambe una vittoria. Per raggiungere questo scopo occorre dialogare con le parti un dialogo che il

processo, infatti, cristallizzano le posizioni e pretese giuridiche, ancorché sotto il pelo dell'acqua, alla base dell'*iceberg* di cui rappresentano la sola punta, si agitano ben altri e variegati interessi delle parti e dei figli⁸⁰, e finiscono pertanto per lasciare senza risposta i loro bisogni più sensibili e urgenti, destinati per questo a riemergere carsicamente in una conflittualità irrisolta e per questo mai sopita⁸¹.

Di qui, la sfida che la mediazione familiare lancia, oltre che all'avvocato, anche al giudice, nel provocare anche costui ad un suo riposizionamento nella 'campata' della giustizia, laddove è ora acquisito che essa non si esaurisce nel solo esercizio della funzione giurisdizionale⁸². La mediazione familiare è lì, quindi, a ricordare al magistrato che, pur indefettibili previsione ed intervento della giurisdizione ove i membri della coppia non riescano a trovare soluzioni condivise per il loro futuro, queste ultime rappresentano però quelle migliori, ove raggiunte con l'accompagnamento di professionisti seri e preparati come il mediatore familiare e, nella confezione giuridica dell'accordo, l'avvocato⁸³.

Ne consegue che avvento, diffusione e promozione della mediazione familiare hanno segnato il tempo di quella che piace definire la giustizia integrata di famiglia⁸⁴: il tempo, cioè, in cui a fronte dell'inevitabile complessità del conflitto familiare, si è finalmente compresa la necessità di rispondere con una varietà di strumenti, ciascuno con il proprio specifico scopo, e sotto la guida di uno specifico professionista, ancorché tutti illuminati da un'unica stella polare che dovrebbe renderne armonico il contributo⁸⁵: il rispetto

formalismo processuale e la posizione *super partes* del giudice certo non favoriscono".

⁸⁰ Danovi, F., (2023), 355-358; sull'immagine dell'*iceberg*, quale metafora del rapporto tra posizioni giuridiche e interessi, Così, (2017), 122, 124, che evidenzia come gli "[i]nteressi sono i bisogni, i desideri, i problemi, i timori; le 'cose' che mancano o che si vorrebbero avere. Molto spesso non vengono espressi; rimangono nascosti dietro gli obiettivi concreti che gli individui affermano di perseguire (su questi, in genere, si fermano l'intervento del diritto e dei suoi operatori)"; di qui l'affermazione per cui "[g]li interessi costituiscono una massa più grande di quella dei diritti è del tipo specie/genere o, per usare, un'immagine metaforica, simile a quello tra la parte immersa e quella emergente di un iceberg: per nota legge fisica, circa 10 a 1".

⁸¹ Dalla Bontà, (2025b), 121, laddove si gioca sul titolo del lavoro monografico, dedicato allo spinoso istituto delle c.dd. *mutatio* ed *emendatio libelli*, di Gamba, (2008).

⁸² Per questa riflessione, dalla prospettiva della nozione di giustizia inclusiva di quella giurisdizionale e a-giurisdizionale, Dalla Bontà, (2021), 1; in tal senso, da ultimo, Consiglio dell'Unione europea, 5 marzo 2024 (OR. en) 7127/24, *Conclusioni sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, punti 2 e 19.

⁸³ Lo rende evidente il riformulato art. 337 *ter*, co. 2, terza frase, c.c., alla luce del quale il giudice "[p]rende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, *in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare*" (corsivo nostro, ad evidenziazione della novità introdotta dalla riforma Cartabia. Sul punto, Danovi, F., (2025a), 211-212, che sottolinea accortamente come il nuovo inciso riconosca agli accordi stipulati in mediazione "una sorta di maggiore (sia pure indiretta) resistenza, in quanto frutto non già di un incontro di volontà istantaneo o momentaneo, bensì di un'intesa ben più meditata e approfondita, nella misura in cui ha richiesto tempi e toccato una serie di aspetti ulteriori oltre a quelli giuridici in senso stretto" ed è risultato di "un percorso consapevole, realizzato attraverso il supporto indefettibile di un terzo facilitatore ed esperto e in quanto tale certamente collegato a fornire la migliore composizione dei sottostanti interessi e bisogni delle parti e dei minori coinvolti".

⁸⁴ Su tale espressione e concetto, D'Adamo, (2023); Dalla Bontà, (2024d), 66, 106-107; (2025c); Tiscini, (2023); Andrews, (2010), 529; Barona Vilar, (2016), 31-56.

⁸⁵ Scaparro, (2023), 5, che ricorda come "[c]iascun professionista dovrebbe agire nella massima chiarezza anche rispetto ai propri obiettivi e ai passi che intende compiere, dialogando il più possibile con gli altri professionisti e ricercando una complementarità ottimale, quasi che ci fosse un 'direttore d'orchestra' che

della famiglia, nella sua trasformazione e ricomposizione in diversa forma⁸⁶, e quindi la tutela dei veri interessi dei figli e di tutti i componenti della costellazione familiare, resi, in fondo, anch'essi vulnerabili dalla rottura di un'unità che costituisce sempre, seppur in gradi di intensità diversi da caso a caso e da persona a persona, un lutto⁸⁷.

7. La mediazione familiare e l'apertura ad una giustizia dal linguaggio nuovo. La cura delle parole per una cura del conflitto e delle persone.

La mediazione familiare ha così provocato tutti i professionisti coinvolti nella 'risposta' al conflitto da crisi della famiglia ad un nuovo linguaggio⁸⁸. Se, come diceva il filosofo Ludwig Wittgenstein, i "limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio pensiero"⁸⁹, non v'è dubbio che la mediazione familiare abbia indotto all'apertura di pensiero di tutti quei professionisti – *in primis*, avvocati e giudice – e quindi al superamento dei limiti del loro tradizionale modo d'esprimersi⁹⁰. Conoscere la mediazione familiare significa, infatti, appropriarsi di nuovi concetti e quindi di un nuovo linguaggio⁹¹, che fa compren-

armonizzi i vari interventi".

⁸⁶ Danovi, F., (2025a), 212, che richiama la "dimensione (*lato sensu*) trasformativa" della mediazione familiare, nella misura in cui per il suo tramite "i genitori prima in conflitto possono raggiungere una nuova consapevolezza nel riconoscersi ancora come tali per il futuro e in tale veste più agevolmente procedere alla riorganizzazione di assetti quanto più possibile durevoli, e all'individuazione delle modalità più opportune per la gestione responsabile delle esigenze e dei problemi futuri che la cura e l'indirizzo dei figli minori sicuramente ancora presenterà".

⁸⁷ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (2025), 7; così nella lettura della separazione e del divorzio secondo il modello ciclico del lutto con i suoi tre stadi di "amore", "rabbia", "tristezza": Emery, (1994/2004); (2004/2016).

⁸⁸ Danovi, R., (2014), 361, laddove precisa che nel contenzioso familiare, "per i valori che sono coinvolti, il comportamento degli avvocati deve essere ispirato da un alto grado di sensibilità e dalla volontà e necessità di ricondurre i contrasti all'equilibrio e non all'esasperazione".

⁸⁹ Wittgenstein, (1922), proposizione n. 5.6: "*Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt*".

⁹⁰ Danovi, F., (2025b), 194-195, che ricorda come nel conflitto familiare "il ruolo dell'avvocato è invero estremamente importante anche nell'approccio formale e linguistico, che dovrebbe per quanto possibile rimanere pacato e sempre proteso a smussare le asperità della situazione, aiutando l'assistito a sciogliere il velo di nebbia in cui la controversia lo ha avvolto a rimeditare in modo sereno sulla situazione nel suo complesso, e a individuare le possibili soluzioni per uscire dal conflitto". Di qui la necessità, nell'avvocato, di una "formazione interdisciplinare e pluralista" che gli consenta di dotarsi di una "funzione collaborativa". Quanto al 'linguaggio' del giudice, il mutamento culturale diventa oggi evidente, a seguito della c.d. riforma Cartabia, nella previsione di cui all'art. 473.bis.10 c.p.c. che, collocato fra i 'principi generali' del processo di persone, minorenni e famiglie, prevede che il giudice possa informare, in ogni momento, le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e di rivolgersi ad un mediatore; informazione che se trova una sua prima manifestazione scritta nel decreto di fissazione della prima udienza (v. art. 473.bis.14, co. 4, ult. frase, c.p.c.), può farsi orale in occasione della sua celebrazione, allorché il giudice, in modo consapevole, tempestivo, puntuale e sulla base delle circostanze del caso e della coppia concreta, può dare 'sostanza' all'invito a rivolgersi al mediatore. È, questi, un giudice educato e formato anche alla conoscenza e al valore della mediazione familiare e delle sue potenzialità: Danovi, F., (2025a), 203-207.

⁹¹ A differenza del "linguaggio giuridico e giudiziario (...) particolarmente attributivo e determinativo", la mediazione apre alla valorizzazione della "evasività", evitando "di fissare e precisare troppo in anticipo,

dere con quale umiltà e sobrietà ci si debba accostare al contenzioso che nasce dalla crisi familiare e quindi quale rispetto si debba a ciascuna delle professioni che si dedica al promuoverne la soluzione.

Avvocato e giudice sono chiamati così a riconoscere e rispettare la professionalità del mediatore familiare, così come a riconoscere e rispettare la diversità e proprietà di linguaggio che costui possiede nell'accogliere e gestire le parti che vivono il conflitto familiare. Con la conseguenza che, se i fondamenti della comunicazione insegnano che il messaggio raggiunge in modo efficace il destinatario solo se l'emittente ha le competenze tecniche e trasversali per veicolarlo⁹², della mediazione familiare sarà efficace 'comunicatore' il mediatore⁹³. A lui, pertanto, si deve passare la parola, non solo per l'illustrazione, ma anche per l'accoglienza delle parti nel tempo e nello spazio della mediazione familiare⁹⁴.

Ne esce un quadro complesso – come d'altronde è il conflitto familiare – in cui avvocato e giudice, consapevoli perché conoscitori del valore della mediazione familiare, ne danno sì informazione alle parti non distratta né appiattita su formule di stile⁹⁵, ma al fine di aprire loro quella porta che le conduce a chi – il mediatore familiare – nel raccogliere il testimone di quel processo informativo, saprà introdurle con sapienza e professionalità al percorso di mediazione⁹⁶. Si realizza così magistralmente quella immagine di giustizia pluralista rappresentata da uno spazio "multi-porte"⁹⁷, ognuna della quali schiude un ulteriore spazio, diverso e distinto, ma consapevole dell'esistenza dell'al-

lasciando invece spazio al divenire", affinché "assegnazione e determinazione non diventino una trappola restrittiva, che ostacola la negoziazione e impedisce il suo potenziale": Jullien, (2025/2026), 36.

⁹² Sull'anatomia della comunicazione, Watzlawick - Beavin - Jackson, (1967); Dalla Bontà (2024a), 292; Campi, (2020), 128.

⁹³ Danovi, F., (2025a), 204.

⁹⁴ Il tempo e lo spazio informativi sulla mediazione da parte del mediatore sono un "altrove" rispetto a qualsiasi altro tempo e luogo (e quindi non solo del processo) sotto tutti i punti di vista: dal luogo in cui l'informativa si tiene – e qui l'importanza del contesto (*setting*), che segna qualsiasi comunicazione (Campi, (2021), 9) diventa centrale (Marzotto, (2023), 245) – al contenuto che essa veicola sino al modo in cui lo fa.

⁹⁵ Non è un caso, ad esempio, che nell'ambito del contenzioso familiare e, in questo, del ricorso alla mediazione familiare, la Guida alle buone prassi nell'applicazione della Convenzione dell'Aia in tema di sottrazione dei minori espressamente, si premuri di precisare al par. 4.1. che "il modo in cui i genitori sono introdotti alla mediazione è estremamente rilevante e può rivelarsi cruciale nella prospettiva di suo successo. Non essendo la mediazione conosciuta in tutti gli ordinamenti, i genitori abbisognano di un'illustrazione completa e onesta su cosa sia la mediazione e cosa invece essa non sia, in modo che essi possano accostarsi a tale strumento con una corretta aspettativa" (traduzione nostra). In altri termini: l'informativa fa la differenza se offerta in modo esaustivo, corretto, e non semplicemente per assolvere ad un mero dovere formale. Sul dovere di informativa dell'avvocato: Gradi, (2025), 123; in particolare in riferimento all'informativa sui metodi consensuali di soluzione del contenzioso, Dalla Bontà, (2024a), 118; dalla specifica angolatura del conflitto da crisi familiare, Danovi, F., (2025b), 180.

⁹⁶ È in questo modo che troverà piena traduzione quel "Conoscere per scegliere" che rappresentò il cuore del XV Convegno nazionale di S.I.Me.F., tenuto a Roma il 24-25 gennaio 2020, dal titolo "Conoscere per scegliere la Mediazione Familiare. Come costruire un'efficace informativa in contesti differenti". Sul tema dell'informativa sulla mediazione familiare, Farinacci, (2022), 51.

⁹⁷ Detta anche "*justice in many rooms*", così Trocker, (2011), 161; ripresa da Dalla Bontà, (2021a), 3.

tro⁹⁸, in una visione d'insieme che supera quella settorializzazione che perde la capacità di vedere un fenomeno nella sua interezza⁹⁹.

8. Il mediatore familiare: un rivoluzionario gentile per un messaggio universale di giustizia consensuale.

Se questo è stato il cammino, faticoso ma riuscito, di questi lunghi anni, si consenta di dire che il mediatore ne è stato un rivoluzionario gentile; lo è stato di certo nell'ambito del contenzioso da crisi familiare, ma – e torno alla convinzione espressa in esordio – tale si è rivelato invero per tutto il contenzioso civile.

Fermo il ripudio dell'idea del mediatore familiare come *species* a *genus* di quello civile e commerciale, e quindi della mediazione familiare quale mera ramificazione di quella civile, non posso però che sottolineare, nella veste di chi ha creduto e promosso gli studi sulla giustizia consensuale, come sia stata la riflessione, profonda e di lunga data, intorno alla mediazione familiare a sollecitare in modo decisivo quella sulla giustizia consensuale.

Non vi è profilo di quelli più sopra richiamati, infatti, che non abbia rappresentato spunto di riflessione sul modo d'essere della giustizia civile, e quindi sulla necessità che questa fosse anche consensuale. Dalla centralità delle parti al superamento della mistica della delega professionale¹⁰⁰; dalla necessità di andare a fondo del conflitto alla consapevolezza che mai ci si può salvare da soli¹⁰¹, e che per questo lo scontro fra pretese giuridiche non può esaurire i termini del conflitto¹⁰²; dalla percezione della dimensione non solo individuale ma collettiva del conflitto¹⁰³, sino al ruolo della comunicazione e

⁹⁸ Si raggiunge in questo modo il traguardo della “giustizia *co-esistenziale*, ossia di una giustizia ‘completa’ frutto della co-esistenza di quella giurisdizionale ed a-giurisdizionale, in un rapporto non di reciproca esclusione, bensì di compiuta complementarità”: Dalla Bontà, (2021a), 7.

⁹⁹ Lucarelli (2025a), 211, che richiamando Ceruti, (2018), denuncia come “l’iperspecializzazione ci sta facendo perdere la capacità di cogliere i fondamentali, di comprendere la complessità e le ragioni profonde dei problemi della convivenza”. Di qui, l’urgenza di una formazione rinnovata di tutte le professionalità, che restituisca una visione d’assieme, dal momento che “la frammentazione estrema della conoscenza e la sua profondissima specializzazione verticale rischiano di renderci incapaci di affrontare i problemi capitali e di sviluppare una lettura critica – e prudente – della realtà”.

¹⁰⁰ Sull’emancipazione dalla mistica della delega professionale, Mordiglia, (2017), 128; Macfarlane, (2017), § 1; in generale, sul fenomeno della crisi della mistica delle delega professionale, Schön, (1983), 3.

¹⁰¹ Evocativa l’immagine di Jullien, (2026/2025), 71, che vede nella mediazione nell’opera del mediatore che apre lo spazio del “*tra*” dinamico fra gli opposti, la possibilità che “il soggetto si estra[gga] dal proprio ripiegamento e dal proprio isolamento”: costui, cioè, grazie alla mediazione, “si ‘dis-isola’ (...) si libera da un sé che, rinchiudendosi, si irrigidisce: esso può tornare a ‘comunicare’ con *l’altro* e, attraverso la mediazione dell’altro, diventare ‘altro’ rispetto a quel sé che si stava impantanando”.

¹⁰² Potenti, ancora una volta, le riflessioni di Jullien, (2026/2025), 81-82, che vede nella mediazione il percorso attraverso il quale il mediatore conduce “ciascuna delle posizioni antagoniste a *disfare* la propria adeguazione interna, quella in cui ciascuna si è barricata e rinchiusa”, perché “è attraverso la *de-coincidenza*, destabilizzando dall’interno, scardinando e dis-incagliando ciò che si è irrigidito nella propria coerenza, che è possibile *superare* la chiusura – così ben autogiustificata e cementata – nella quale l’Io-soggetto si è imprigionato, impedendosi così ogni progresso”.

¹⁰³ Apre a tale dimensione, dalla prospettiva dell’esperienza anche sociale delle cliniche legali, F. Di Do-

del linguaggio efficaci, e quindi non ostili¹⁰⁴; ebbene, tutto questo lascito ricchissimo – raccolto dal discorso intorno alla mediazione familiare, ai suoi modelli, a educazione, formazione e pratica del mediatore familiare – ha contribuito anche alla riflessione sulla mediazione civile e commerciale e al suo mediatore.

Pur nelle evidenti differenze, potente infatti è il messaggio universale che la mediazione familiare ha lanciato e continua a lanciare. Per questo, va oggi celebrata, per il passato e per l'avvenire: perché (tutta) la giustizia consensuale deve esserle grata, non solo per ciò che ha saputo dare al suo impulso e alla sua promozione, ma per quello che ancora potrà riservare al volto umano della giustizia e all'idea che ovunque chi confligge raggiunga una soluzione condivisa responsabile e consapevole, lì c'è ordinamento¹⁰⁵. Il migliore di tutti, perché basato sulla promozione e non la sanzione¹⁰⁶.

Bibliografia

- Andrews, N.H. (2010). La “doppia elica” della giustizia civile: i legami tra metodi privati e pubblici di risoluzione delle controversie, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, pp. 529-548.
- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 2025, *La mediazione familiare in Italia. Documento di studio e di proposta*, Roma.
- Barona Vilar, S. (2016). “Justicia Integral” y “Access to Justice”. Crisis y evolución del “paradigma”. In Ead. (coord.), *Mediación, Arbitraje y Jurisdicción en el actual paradigma de Justicia*. Civitas: Navarra, pp. 31-56.
- Borgna, E. (2015). *Parlarsi. La comunicazione perduta*. Einaudi: Torino.
- Bove, M. (2024). La domanda di mediazione, *Giustizia consensuale*, 2024, pp. 503-525.
- Breggia, L. (2022). Per un linguaggio non ostile dentro e fuori il processo. Il potere delle parole. Avere cura delle parole. *Questione Giustizia*.
- Ead. (2024a), Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 343-365.
- Ead. (2024b), Il giudice civile dinanzi alla mediazione. Dallo spaesamento ad una nuova consapevolezza. In M. Martello (a cura di), *Il senso della mediazione dei conflitti: tra diritto, filosofia e teologia*. Giappichelli Editore: Torino, pp. 115-159.
- Bush, R.A.B. - Folger, J.P. (1994). *The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition*. Jossey-Bass: San Francisco.
- Eid. (2004). *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*. Jossey-Bass: San Francisco.
- Calamandrei, P. (1955). *Inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana indirizzato a studenti universitari e medi*. Milano, Salone degli Affreschi della Società Umanitaria.
- Campi, E. (2020). Fare la differenza al tavolo di mediazione. La comunicazione efficace. In S. Dalla Bontà (a cura di), *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo*, <https://iris.unitn.it/>, pp. 9-15.

nato, (2025), 47.

¹⁰⁴ Sul linguaggio non ostile dentro e fuori il processo, Breggia, (2022); Dalla Bontà, (2024a), 304.

¹⁰⁵ Grossi, (2021); Greco, (2014); (2023b), 19; (2024), 79; (2025a), 3.

¹⁰⁶ Greco, (2021); Dalla Bontà, (2023a), 343.

- Ead. (2021). Comprendere e valorizzare il proprio stile relazionale nella comunicazione digitale. In S. Dalla Bontà *Comunicare, negoziare e mediare in rete*, <https://iris.unitn.it/>, pp. 153-180.
- Cappelletti, M. (1993). Alternative Dispute Resolution Process within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement, *Modern Law Review*, 56, pp. 282-296.
- Id. (1994). *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee*. Il Mulino: Bologna.
- Cappelletti, M. - Garth, B. (1978). Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective, *Buffalo Law Review*, 27, pp. 181-292.
- Casavola, F.P. (2014). L'avvocato come leader sociale. www.cameracivilenapoli.it.
- Ceruti, M. (2018). *Il tempo della complessità*. Raffaello Cortina Editore: Milano.
- Cigoli, V. (2003). Contro l'enfasi della mediazione familiare, *Terapia Familiare: Rivista Interdisciplinare di Ricerca e Intervento Relazionale*, pp. 5-26.
- Cigoli V. - Galimberti, C. - Mombelli, M. (1988). *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*. Raffaello Cortina Editore: Milano.
- Cosi, G. (2012). Conoscere il conflitto. In P. Lucarelli - G. Conte (a cura di), *Mediazione e Progresso. Persona, società, professione, impresa*. Utet: Torino, pp. 5-36.
- Id., (2017). *L'accordo e la decisione. Modelli culturali di gestione dei conflitti*. Utet: Torino.
- D'Adamo, D. (2023). La giustizia integrata. La tutela dei diritti tra giurisdizione e metodi di risoluzione coesenziali delle controversie. Giappichelli Editore: Torino.
- Dalla Bontà, S. (2020). *Per un'efficace gestione del tavolo di mediazione. La preparazione di parte e avvocato*. In Ead. (a cura di), *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo*, <https://iris.unitn.it/>, pp. 11-40.
- Ead. (2021a), Giustizia consensuale, *Giustizia consensuale*, pp. 3-14.
- Ead. (2021b), *Il giurista-avvocato alla prova del comunicare, mediare e negoziare in rete nella soluzione del contenzioso civile*. In Ead. (a cura di), *Comunicare, negoziare e mediare in rete*, <https://iris.unitn.it/>, pp. 153-180.
- Ead. (2022), *Il giudice quale promotore di una giustizia consensuale*. In S. Dalla Bontà - E. Mattevi (a cura di). *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota*. Napoli: Editoriale Scientifica, <https://iris.unitn.it/>, pp. 51-85.
- Ead. (2023a), Il costo della giustizia consensuale, *Rivista dell'arbitrato*, pp. 325-346.
- Ead. (2023b), *Mediation: A Sleeping Beauty*. La promessa della giustizia consensuale alla luce della riforma della giustizia civile, *Giustizia consensuale*, pp. 251-284.
- Ead. (2023c), Fra mediazione e decisione: la riforma apre ad un nuovo paradigma di giudice?, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, pp. 21-44.
- Ead. (2024a), La cura delle parole tra processo e metodi consensuali. Per una gestione responsabile del conflitto, *Giustizia consensuale*, pp. 281-325.
- Ead. (2024b), Giustizia consensuale. Sulle ragioni di una nuova Rivista, *Diritto processuale civile italiano e comparato*, pp. 386-403.
- Ead. (2024c), Mediazione e processo. Note a margine di recenti pronunciamenti giurisprudenziali, www.judicium.it.
- Ead. (2024d), *Il giudice di pace tra conciliazione e nuova mediazione civile. La sfida di un sistema integrato di giustizia*. In G. Fornasari - E. Mattevi - T. Pasquino (a cura di), *Il giudice di pace nel quadro delle riforme*, <https://iris.unitn.it/>, pp. 63-107.
- Ead. (2025a), Tra conflitto e lite: un sistema integrato di giustizia. La giustizia consensuale alla luce della riforma della giustizia civile in Italia, *Revista de processo*, pp. 525-543.

- Ead. (2025b). La funzione sociale dell'avvocato, *Etica e giustizia*, pp. 89-143.
- Ead. (a cura di) (2025c), *Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia. Atti del Convegno, Trento, 14-15 novembre 2024*. Napoli: Editoriale Scientifica, https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Il-rapporto-avvocato-cliente.pdf [10 giugno 2026].
- Ead. (2025d), *L'avvocato, la persona assistita e il cliente alla sfida delle trasformazioni fra tradizione e innovazione*. In S. Dalla Bontà (a cura di), *Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia. Atti del Convegno, Trento, 14-15 novembre 2024*. Editoriale Scientifica: Napoli, https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Il-rapporto-avvocato-cliente.pdf, pp. 11-17 [10 giugno 2026].
- Ead. (2026). Chiarezza e sinteticità alla sfida della giustizia di pace nel processo e nella conciliazione bilingue. In G. Fornasari – E. Mattevi – T. Pasquino (a cura di), *La figura del giudice di pace nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e nel quadro dell'Euregio. I confini, la lingua e altre specificità territoriali nella materia civile e penale. Atti del Convegno, Trento 9 maggio 2025*, <https://iris.unitn.it/>.
- Dalla Bontà, S., Toniolo, S., Simonelli, F. (2024), La mediazione come strumento di integrazione. Potenzialità e sfide dell'insegnamento interdisciplinare e bilingue della mediazione, *Giustizia consensuale*, pp. 559-600.
- Dalfino, D. (2025). Avvocato e cliente: tradizione e innovazione. In S. Dalla Bontà (a cura di), *Avvocato e cliente: tradizione e innovazione. Atti del Seminario, Trento, 21-22 marzo 2025*. Editoriale Scientifica: Napoli. https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Avvvocato-e-cliente.pdf, pp. 21-60 [10 giugno 2026].
- Danovi, F. (2017). Lealtà e trasparenza nei processi di famiglia, *Rivista di diritto processuale*, pp. 588-616.
- Id. (2017). Il prisma della giustizia e i suoi possibili modelli. In M. Sala - C. Menichino (a cura di), *La Pratica Collaborativa. Dilago tra teoria e prassi*. Utet: Torino, pp. 1-10.
- Id. (2018). ADR: finalità e modelli. I. ADR: giustizia non più solo alternativa ma complementare. In F. Danovi - F. Ferraris (a cura di), *ADR. Una giustizia complementare*. Lefebvre Giuffrè: Milano, pp. 1-13.
- Id. (2023). La giustizia consensuale nella crisi familiare, *Giustizia consensuale*, pp. 353-366.
- Id. (2025a). Processo civile e mediazione familiare (dopo la riforma Cartabia): connessioni e criticità. *Diritto processuale civile italiano e comparato*, pp. 192-219.
- Id. (2025b). L'avvocato e la persona che vive la crisi familiare. Dal metodo avversariale a quello collaborativo. In S. Dalla Bontà (a cura di), *Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia. Atti del Convegno, Trento, 14-15 novembre 2024*. Editoriale Scientifica, https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Il-rapporto-avvocato-cliente.pdf, pp. 157-197 [10 giugno 2026].
- Danovi, R. (2014). *Il nuovo codice deontologico forense. Commentario*. Giuffrè: Milano.
- Id. (2016). I doveri deontologici dell'avvocato nel diritto minorile e la giurisdizione forense, *Famiglia e diritto*, pp. 1155-1161.
- Di Donato, F. (2025). La centralità dell'ascolto e della narrazione della storia del cliente. Strategie per un rapporto collaborativo cliente-avvocato. In S. Dalla Bontà (a cura di), *Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia. Atti del Convegno, Trento, 14-15 novembre 2024*. Editoriale Scientifica: Napoli. https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Il-rapporto-avvocato-cliente.pdf, pp. 47-73 [10 giugno 2026].
- Durkheim, E. (1893). *De la division du travail social*. Félix Alcan: Paris.

- Emery, R.E. (1994/2004). *Renegotiating Family Relationship. Divorce, Child Custody, and Mediation*. Guilford: New York (Il divorzio: rinegoziare le relazioni familiari, trad. it. di F. Settembrini. FrancoAngeli: Milano).
- Id. (2004/2016). *The Truth about Children and Divorce: Dealing with the Emotions so You and Your Children Can Thrive*. Viking Adult: New York (La verità sui figli e il divorzio. Gestire le emozioni per crescere insieme, trad. it. di M. Accordini. FrancoAngeli: Milano).
- Farinacci, P. (2022). L'esperienza dello spazio informativo. Descrizione del progetto attivato presso il Tribunale di Milano e sintesi dei dati raccolti nei primi 4 anni di operatività. In C. Vendramini (a cura di), *La mediazione familiare nella Riforma Cartabia: comporre i conflitti e ritessere le relazioni*. Utet: Torino, pp. 46-46.
- Gamba, G. (2008). *Domande senza risposta: studio sulla modificazione della domanda nel processo civile*. Cedam: Padova.
- Ghirga, M.F. (2024). La cultura della mediazione. *Rivista di diritto processuale*, pp. 45-66.
- Glasl, F. (2024). *Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater*. 13. Auflage. Haupt Verlag: Bern.
- Gradi, M. (2019). Accertamento dei redditi dei coniugi e obbligo di lealtà processuale, *Foro italiano*, I, cc. 2533-2540.
- Id. (2024). Il processo come dialogo, *Giustizia consensuale*, pp. 201-235.
- Id. (2025). Il dovere dell'avvocato di informare il cliente. In S. Dalla Bontà (a cura di), *Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia. Atti del Convegno, Trento, 14-15 novembre 2024*. Editoriale Scientifica: Napoli. https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Il-rapporto-avvocato-cliente.pdf, pp. 123-142.
- Id. (2025b). Etica giuridica, *Etica e giustizia*, pp. 5-13.
- Greco, T. (2014). Relazioni giuridiche. Una difesa dell'orizzontalità nel diritto. *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, pp. 9-26.
- Id. (2021). *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*. Editori Laterza: Roma-Bari.
- Id. (2023a). *Curare il mondo con Simone Weil*. Editori Laterza: Roma-Bari.
- Id. (2023b). L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia. In T. Greco, *L'orizzonte del giurista. Saggi per una filosofia del diritto aperta*. Giappichelli Editore: Torino, pp. 19-46.
- Id. (2024). La giustizia che guarda. Sul diritto della fiducia nella mediazione e nella riparazione, In M. Martello (a cura di), *Il senso della mediazione dei conflitti: tra diritto, filosofia e teologia*. Giappichelli Editore: Torino, pp. 79-89.
- Id. (2025a). Orizzontalità del diritto e senso della mediazione. In P. Lucarelli - L. Toschi (a cura di), *Mediazione come bene comune*. Pacini Editore: Pisa, pp. 3-14.
- Id. (2025b). *Critica della ragione bellica*. Editori Laterza: Roma-Bari.
- Jullien, F. (2026/2025). *Sciogliere. Filosofia pratica della mediazione*. Vita e Pensiero: Milano, trad. it. di V. Salvati (*Dénouer. Petite philosophie pratique de la médiation*. Rue de l'échiquier: Paris).
- Lucarelli, P. (2021). Mediazione dei conflitti: una spinta generosa verso il cambiamento, *Giustizia consensuale*, pp. 15-29.
- Ead. (2023). La nuova mediazione civile e commerciale, *Giustizia consensuale*, pp. 339-351.
- Ead. (2025a). Per un ripensamento della formazione del giurista. In S. Dalla Bontà (a cura di), *Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia. Atti del Convegno, Trento, 14-15 novembre 2024*. Editoriale Scientifica: Napoli. https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Il-rapporto-avvocato-cliente.pdf pp. 201-217 [10 giugno 2026].

- Ead. (2025b), Giustizia consensuale e comunità di pratica: occasione della mediazione demandata dal giudice. In P. Lucarelli - L. Toschi (a cura di), *Mediazione come bene comune*. Pacini Editore: Pisa, pp. 211-232.
- Lucarelli, P. - Ristori, L. (2016). *I contratti commerciali di durata. Crisi di cooperazione e governo del cambiamento*. Utet: Torino.
- Lucarelli, P., Toschi, L. (a cura di) (2025). *Mediazione come bene comune*. Pacini Editore: Pisa.
- Luiso, F.P. (2025). *Diritto processuale civile. V. La risoluzione non giurisdizionale delle controversie* (15. ed.). Lefebvre Giuffrè: Milano.
- Macfarlane, J. (2017). *The New Lawyer: how clients are transforming the practice of law*. UBC Press. Kindle edition.
- Marzotto, C. (2023). La mediazione familiare. Una risorsa per la cura dei legami familiari. In F. Scaparro - D. Rodella - C. Vendramini (2023). *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*. Guerini e Associati: Milano, pp. 245-268.
- Mazzamuto, P. (2013). *La mediazione nella tutela della famiglia*. Giappichelli Editore: Torino.
- Mazzantini, M. (2011). *Nessuno si salva da solo*. Arnoldo Mondadori Editore: Milano.
- Morand, P. (1941). *L'Homme pressé*. Gallimard: Paris.
- Mordiglia, C. (2017). Il cambio di paradigma. In M. Sala - C. Menichino (a cura di), *La Pratica Collaborativa: tra teoria e prassi*. Utet: Torino, pp. 127-147.
- Mortari, L. (2006). *La pratica dell'aver cura*. Bruno Mondadori: Milano.
- Nicolussi, A. (2023). La nuova disciplina giuridica della mediazione familiare, *Famiglia e diritto*, pp. 1016-1029.
- Nin, A. (2001), *Diario*. Bompiani: Milano.
- Noceto, F. (2017). Carente efficacia probatoria dell'ordine di esibizione. Ipotesi ricostruttive, *Il Giusto processo civile*, pp. 243-268.
- Orsi, L. (2019). La relazione in medicina, *Responsabilità medica*, pp. 9-16.
- Resta, E. (1998). *L'infanzia ferita*. Laterza Editori: Roma-Bari.
- Rumi Jalâl Al-Din (1980). *Poesie mistiche*, a cura di A. Bausani. Rizzoli: Milano.
- Scaparro, F. (1995). Prefazione. In I. Bernardini (a cura di), *Genitori ancora. La mediazione familiare nella separazione*. Editori Riuniti: Roma.
- Scaparro, F. (2023). Premessa. In G. Servetti - D. Rodella - C. Vendramini, *Mediazione Familiare: il giudice, l'avvocato e il mediatore*. Giuffrè: Milano.
- Scaparro, F. - Rodella, D. - Vendramini, C. (2023). *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*. Guerini e Associati: Milano.
- Scaparro, F. - Vendramini, C. (a cura di). (2018). *Pacificare le relazioni familiari: tecniche ed esperienze di mediazione familiare*. Erikson: Trento.
- Schön, D.A. (1983). *The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Servetti, G. - Rodella, D. - Vendramini, C. (2023). *Mediazione Familiare: il giudice, l'avvocato e il mediatore*. Giuffrè: Milano.
- Simoncini, A. - Cremona, E. (2022). Mediazione e Costituzione. *Giustizia consensuale*, pp. 3-25.
- Spadafora, A. (2023). La "nuova" autonomia privata familiare tra norma sostanziale e norma processuale, *Famiglia e diritto*, pp. 177-188.
- Stolzi, I. (2025). Premessa. In P. Lucarelli - L. Toschi (a cura di), *Mediazione come bene comune*. Pacini Editore: Pisa, pp. XVII-XXVII.
- Tiscini, R. (2023). *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie civili*. Edizioni Scien-

tifiche Italiane: Napoli.

Tommaseo, F. (2012). Mediazione familiare e processo civile, *Famiglia e diritto*, pp. 831-837.

Trocker, N. (2011), La direttiva CE 2008/52 in materia di mediazione: una scelta per il rinnovamento della giustizia civile in Europa. In N. Trocker - A. De Luca (a cura di), *La mediazione civile alla luce della direttiva 2008/52/CE*. Firenze University Press: Firenze, pp. 159-192.

Vendramini, C. (2018). Il percorso di mediazione familiare. In Scaparro, F. - Vendramini, C. (a cura di), *Pacificare le relazioni familiari: tecniche ed esperienze di mediazione familiare*. Erikson: Trento, pp. 201-260.

Watzlawick, P. - Beavin, J-H. - Jackson, D.D. (1967). *Pragmatics of Human Communication. A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes*. W.W. Norton & Company: New York-London. (*Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi*, trad. it. M. Ferretti. Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini: Roma).

Wittgenstein, L. (1922). *Tractatus Logico-Philosophicus*. New York-London.

Zucconi Galli Fonseca, E. (2025), Il rapporto avvocato-cliente fra mediazione, arbitrato e processo. In S. Dalla Bontà (a cura di), *Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia. Atti del Convegno, Trento, 14-15 novembre 2024*. Editoriale Scientifica: Napoli https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Il-rapporto-avvocato-cliente.pdf, pp. 143-155 [10 giugno 2026].